

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

# QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

**RACCOMANDATA** 

PROT. /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE DELLA QUINTA COMMISSIONE S E D E

OGGETTO: Fondo capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equità per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – POR FESR Sardegna 2014-2015. Direttive di attuazione. (P/76).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Giofnfranco Ganay Kanguares Ganan



Feynten Prop.

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

# XV LEGISLATURA

# AL SERVIZIO COMMISSIONI

**SEDE** 

Il Documento

di iniziativa della Giunta regionale

#### concernente:

Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equità per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-2020. Direttive di attuazione.

è assegnato per l'espressione del parere alla Quinta Commissione permanente.

IL PRESIDENTE

Tour





PRESIDÈNTZIA **PRESIDENZA** 

Il Presidente

Prot. n. 18367

Cagliari, 2 8 527 2015

Al Presidente del Consiglio Regionale

e p.c. All'Assessore dell'Industria

All'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

**SEDE** 

Oggetto:

Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-2020. Direttive di attuazione.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, copia della deliberazione n. 46/14, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 settembre 2015.

> Il Presidente Francesco Pigliaru

Dir. Gen. Pres.

Dir. Serv. Rapp. Ist.

Resp. Sett. Segreteria di Giunta L. Veramessa





# Estratto del verbale della Giunta Regionale del 22 settembre 2015.

Presiede: Francesco Pigliaru

e, in sua assenza, il Vicepresidente Raffaele Paci dalla deliberazione n. 11 alla deliberazione n. 13

e dalla deliberazione n. 22 alla fine della seduta.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione Gianmario Demuro

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente Donatella Emma Ignazia Spano

Agricoltura e riforma agro-pastorale Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio Francesco Morandi

Lavori pubblici Paolo Giovanni Maninchedda

Industria Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Claudia Firino

Igiene e sanità e assistenza sociale Luigi Benedetto Arru


Trasporti Massimo Deiana

Assiste il Direttore generale Alessandro De Martini

Si assentano:

L'Assessore Firino dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 5 e dalla deliberazione n. 16 alla fine della seduta.

L'Assessore Deiana dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 13.





DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 22.9.2015

Oggetto:

Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-2020. Direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che nella programmazione del PO FESR Sardegna 2007-2013 la Regione Autonoma della Sardegna ha costituito un fondo di venture Capital, seed capital, start up capital ed expansion capital per l'acquisizione di partecipazioni dirette in imprese innovative. Il fondo è stato gestito dall'Assessorato dell'Industria per il tramite di un soggetto convenzionato con l'Amministrazione regionale.

L'esperienza maturata nella gestione del fondo di venture capital e la consapevolezza dell'importanza di fornire uno stimolo attraverso risorse pubbliche all'investimento nel capitale di rischio di nuove imprese innovative per sopperire alla scarsa offerta di capitale da parte degli operatori privati, rappresentano fondamentali elementi per proseguire l'intervento regionale, secondo modalità attuative rinnovate e adeguate al mutamento del quadro normativo di riferimento della realtà economico-finanziaria.

Gli Assessori, nel richiamare la Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 concernente "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese", evidenziano che tali propositi sono stati declinati nel Programma regionale di sviluppo 2014 - 2019 dove è stato individuato l'obiettivo 2.6.2 "Supporto al finanziamento del rischio e l'accesso al credito" nel quale si specifica la necessità di costituire su nuove basi un fondo di venture capital per la realizzazione di investimenti in equity, secondo le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato), con lo scopo di dare impulso all'avvio e alla crescita di nuove imprese fortemente innovative che trovandosi nelle fasi iniziali, nonostante le prospettive di crescita, non sono in grado di dimostrare agli investitori la propria affidabilità creditizia o la solidità dei loro piani aziendali e pertanto di invogliarli ad investire.





DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 22.9.2015

In tal modo si intende favorire la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementare i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favorire l'imprenditorialità, l'innovazione e la competitività, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020; una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva" (Europa 2020).

Nelle regioni che presentano un divario di sviluppo, infatti, gli investimenti fissi presentano una redditività più lenta e inferiore rispetto ai sistemi territoriali con migliori performance in termini di crescita e sviluppo. Le start up innovative che, in genere, abbisognano di investimenti di modesta entità, ma caratterizzati da un rischio elevato per unità di finanziamento investita, necessitano di un mercato dei capitali alternativo al sistema bancario, tradizionalmente poco propenso alla concessione di finanziamenti per la capitalizzazione di imprese in fase di start up. In Sardegna, tali effetti sono ulteriormente evidenti in considerazione del quadro di generale difficoltà di accesso al credito per le imprese sarde. Si ritiene pertanto fondamentale l'intervento della Regione a sostegno delle imprese nascenti fortemente tese all'innovazione tecnologica attraverso un supporto alla capitalizzazione che supporti la scarsa offerta di capitali degli investitori privati.

L'Assessore dell'Industria e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, al fine di dare attuazione al citato obiettivo del PRS propongono, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, la costituzione di un fondo di venture capital nella forma tecnica di un Fondo di co-investimento, che sia in linea con le migliori pratiche internazionali e che intervenga nei confronti di banche intermediari finanziari e/o investitori e/o gestori di fondi di venture capital e/o incubatori certificati (di seguito "soggetto privato intermediario"), da selezionare mediante procedure adeguatamente pubblicizzate, trasparenti e non discriminatorie. Gli interventi del Fondo riguarderanno investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale), secondo le condizioni e i limiti previsti Regolamento (UE) n. 651/2014.

La gestione del fondo di venture capital sarà affidata con procedura diretta alla SFIRS Spa società in house della Regione Autonoma della Sardegna tramite la sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Fondo interviene co-investendo in operazione di equity degli investitori privati, ovvero nell'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza in piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni previste dalla pormativa



DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 22.9.2015

in materia di aiuti di stato. Le imprese devono corrispondere alla definizione di start-up innovativa di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e s.m.i.

La partecipazione diretta acquisita dall'investitore privato comprensiva del co-investimento del Fondo regionale non potrà superare il 49 % del capitale sociale dell'impresa beneficiaria per un importo minimo di euro 150.000 e massimo di euro 1.000.000 e sarà temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranche.

Sull'ammissibilità delle proposte di investimento presentate delibera un Comitato di investimento, istituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dalla SFIRS S.p.A..

Le decisioni del Comitato di investimento sulle singole proposte di investimento vengono trasmesse all'Assessorato dell'Industria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.


Il fondo di venture capital, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sarà caratterizzato dalle seguenti condizioni:

- parità di condizioni di sottoscrizione tra l'investitore pubblico e quello privato (cd "pari passu");
- assunzione parziale del costo delle perdite da parte del soggetto pubblico qualora l'investimento non sortisca risultati positivi (cd "down-side protection scheme");
- attribuzione in via preferenziale al soggetto privato intermediario dei profitti in conto capitale provenienti dagli investimenti che non verrebbero distribuiti proporzionalmente alle quote di sottoscrizione (cd "up-side leverage scheme").

In questa maniera si intende favorire la predisposizione dei privati all'investimento, agendo sulla distribuzione asimmetrica dei costi e dei profitti, cercando di modificare il rischio percepito e i ritorni attesi.

L'obiettivo è quello di supportare e attrarre in Sardegna iniziative ad alta crescita con un'enfasi sulle PMI fortemente innovative, in particolare manifatturiere, che operano in settori strategici e delle nuove tecnologie o in campi caratterizzati da tecnologie emergenti e che hanno realizzato, o hanno il potenziale per raggiungere, progressi tecnologici e innovazione.

In tal senso, è evidente che il fondo sarà parte integrante della politica di internazionalizzazione e di attrazione degli investimenti che la Regione attuerà nei prossimi anni a supporto della





DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 22.9.2015

commercializzazione delle nuove tecnologie, dell'incentivazione alla crescita economica intelligente e dell'incoraggiamento alla creazione di lavoro ad elevata professionalizzazione in Sardegna.

Gli Assessori proponenti richiamano la deliberazione n. 4/14 del 27 gennaio 2015 con la quale si è autorizzato la SFIRS S.p.A. ad attivare, sotto la regia del Centro regionale di programmazione uno strumento attraverso cui effettuare operazioni finanziare di equity e quasi equity per le imprese operanti in Sardegna ed evidenziano che il presente strumento sarà pertanto complementare all'intervento SFIRS S.p.A. al fine di evitare effetti spiazzamento e massimizzare gli impatti sul sistema economico regionale in raccordo con le altre iniziative progettuali inquadrate nella strategia 2 del PRS finalizzate a "creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese".

L'Assessore dell'Industria e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresentano alla Giunta che tale intervento è in linea con le regole di ammissibilità previste dai Regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali e in coerenza con l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 e con il Programma Operativo FESR Sardegna 2014 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, in particolare all'interno dell'Asse III (OT3) con l'azione 3.6.4.


L'Assessore dell'Industria e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propongono che l'intervento sia finanziato con le risorse previste dal PO FESR Sardegna 2014-2020 con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.000.000 di quota pubblica.

Ai sensi dell'art. 37 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prima di procedere all'assunzione di partecipazioni dovrà essere completata la "Valutazione sull'utilizzo degli Strumenti finanziari in Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014/2020" in corso di predisposizione da parte della Banca Europea degli Investimenti su specifico incarico della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore dell'Industria e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propongono pertanto alla Giunta regionale l'approvazione delle direttive di attuazione per la costituzione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria ed il parere di coerenza dell'Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020

DELIBERA





DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 22.9.2015

di approvare le Direttive di attuazione per la costituzione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Presidente

F.to Francesco Pigliaru



Allegato alla Delib.G.R. n. 46/14 del 22.9.2015

# FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO (VENTURE CAPITAL) PER INVESTIMENTI IN EQUITY PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25

#### **DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

# Art. 1 Costituzione e finalità del fondo

- 1. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali e favorire lo sviluppo del mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 è costituito un Fondo di capitale di rischio per investimenti in equity per l'avvio e il primo sviluppo di piccole e medie imprese innovative di nuova o recente costituzione che abbiano un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale.
- Il Fondo opererà tramite il co-investimento in operazioni di conferimenti di capitale in piccole e medie imprese selezionate da investitori privati (intermediari finanziari, investitori o gestori di Fondi di venture capital e incubatori certificati).
- Gli interventi del Fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale).
- 4. Il Fondo interviene con aiuti al finanziamento del rischio a livello degli intermediari finanziari e degli investitori privati indipendenti di cui all'art. 5 delle presenti Direttive e al livello delle imprese ammissibili di cui al successivo art. 6 ai sensi degli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

# Art. 2 Normativa di riferimento

- La costituzione e la gestione del Fondo di capitale di rischio è regolata oltre che dalle presenti Direttive di attuazione dalla seguente normativa:
  - Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25;
  - Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 art. 1;





- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 1 comma 3;
- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- Decreto MEF del 02.4.2015 n. 53;
- PO FESR Sardegna 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.

# Art. 3 Gestione del fondo

- La gestione del Fondo di capitale di rischio è affidata con procedura diretta alla SFIRS Spa società in house della Regione Autonoma della Sardegna tramite la sottoscrizione di apposita convenzione.
- Le risorse pubbliche destinate al co-investimento sono versate in un conto corrente con una contabilità totalmente separata dalle altre attività del soggetto gestore.

# Art. 4 Investitori privati

- 1. Il Fondo di capitale di rischio interverrà co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati aventi i seguenti requisiti:
  - a) banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, iscritte all'albo nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993;



- intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 comma 1 del Testo Unico Bancario che esercitano nei confronti del pubblico, con carattere di professionalità, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, così definita dall'art. 3 comma 1 del Decreto MEF del 2.4.2015 n. 53;
- c) intermediari finanziari comunitari, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso paese, le attività di cui all'art. 106 comma 1 del T.U.B. (art.1 lett. g del Decreto MEF del 2.4.2015 n. 53).
- d) SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e SICAF (Società di investimento a capitale fisso) e di SGR (Società di Gestione del Risparmio) iscritte nell'albo di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 58/1998;
- e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea avente quale oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital o qualsiasi altro soggetto giuridico avente quale obiettivo/oggetto sociale l'acquisizione di partecipazioni azionarie di società di piccole/medie dimensioni non quotate, e costituente entità distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali siano effettuati gli investimenti;
- f) Incubatori di start- up innovative certificati ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012.
- 2. Gli investitori privati devono essere indipendenti ai sensi dell'art. 2 punto 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero non devono essere già soci dell'impresa beneficiaria
- 3. L'Assessorato dell'industria procederà alla pubblicazione, con procedura di evidenza pubblica, di un apposito avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali investitori privati che saranno selezionati dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri che saranno definiti nello stesso avviso. Gli investitori privati così selezionati saranno inseriti in apposito elenco.
- Il Fondo di capitale di rischio potrà intervenire co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati inseriti nell'elenco di cui al comma 3.

# Art. 5

# Imprese beneficiarie

- Le imprese in cui può co-investire il Fondo di capitale di rischio sono le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 2. Le imprese devono corrispondere alla definizione di start-up innovativa di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii.
- 3. Non possono essere concessi aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non



competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

- Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- Le imprese beneficiarie dovranno avere una sede operativa in Sardegna al momento del versamento delle risorse per l'acquisizione della partecipazione. Pertanto l'attività oggetto del finanziamento dovrà essere svolta in Sardegna.
- Le imprese beneficiarie al momento dell'investimento del Fondo devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. non aver operato in alcun mercato;
  - b. avere necessità di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo determinato a partire dall'anno di costituzione.

#### Art. 6

# Tipologie di investimento e vincoli di investimento del fondo

- 1. La partecipazione al capitale sociale viene assunta nelle imprese di cui all'articolo 5 che necessitino di un sostegno finanziario per lo studio del progetto iniziale (seed capital) e/o per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) allo scopo di aumentare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di un programma di innovazione tecnologica.
- Il Fondo interviene co-investendo in operazione di equity degli investitori privati di cui al precedente articolo 4, ovvero nell'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza.
- 3. La partecipazione diretta acquisita dall'investitore privato comprensiva del co-investimento del Fondo regionale non potrà superare il 49 % del capitale sociale dell'impresa beneficiaria per un importo minimo di euro 150.000 e massimo di euro 1.000.000 e sarà temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranche.
- 4. Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni e mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni.
- 5. Sono esclusi interventi che consistano in meri finanziamenti delle passività e che prevedono un incremento della posizione debitoria dell'impresa beneficiaria per il finanziamento



dell'operazione (buy out).

 Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

# Art. 7

# Selezione proposte investimento

- 1. Con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate le risorse finanziarie disponibili per il Fondo di capitale di rischio e verranno fissati, con apposito "avviso" adeguatamente pubblicizzato, le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte degli investitori privati di cui all'art.4 e delle imprese beneficiarie di cui all'art. 5.
- Il Fondo di capitale di rischio è gestito mediante procedura valutativa a sportello ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, pertanto le domande saranno istruite secondo il loro ordine di presentazione alla SFIRS S.p.A.
- 3. Gli investitori privati presentano, entro i termini fissati, la domanda di co-investimento da parte del Fondo di capitale di rischio sottoscritta anche dall'impresa oggetto della proposta di investimento. La domanda dovrà essere trasmessa al soggetto gestore SFIRS S.p.A., unitamente alla documentazione richiesta nell'avviso, e all'Assessorato dell'industria. Le domande pervenute saranno esaminate dalla SFIRS S.p.A. che predispone le relazioni istruttorie.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale sarà istituito un Comitato di investimento con il compito di deliberare in merito all'ammissibilità delle proposte di investimento su cui è richiesto l'intervento del Fondo, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dalla SFIRS S.p.A..
- Le decisioni del Comitato di investimento sulle singole proposte di investimento vengono trasmesse all'Assessorato dell'industria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.

### Art. 8

### Criteri di valutazione

- Nella valutazione delle domande verranno attribuiti dei punteggi alle singole proposte di investimento, che saranno esplicitati nell'avviso di cui all'art. 7, sulla base dei seguenti criteri:
  - la capacità di contribuire alla riorganizzazione innovativa, alla rigenerazione ed alla crescita in ambiti e settori produttivi ad alta potenzialità, strategici dell'economia regionale;



- la capacità di contribuire al conseguimento di obiettivi di eco-innovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse, la crescita culturale e della biodiversità;
- la capacità di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione;
- la coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo, con il PO FESR Sardegna 2014-2020 e con la Strategia per la Specializzazione Intelligente.
- Le operazioni di finanziamento devono basarsi su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria
- 3. Ciascun investimento del Fondo deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

# Art. 9

# Modalità di partecipazione del fondo

- 1. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi patti parasociali che saranno stipulati tra la SFIRS S.p.A, l'impresa beneficiaria e l'investitore privato che disciplineranno i tempi e modalità di ingresso nella compagine sociale, obblighi a carico dei soci e della società, le modifiche statutarie, i vincoli alle modifiche della compagine sociale, il monitoraggio della partecipazione, la designazione di rappresentanti del Fondo e dell'investitore privato negli organi sociali e di controllo della impresa partecipata, la definizione delle modalità di disinvestimento.
- 2. Le singole operazioni di investimento sono co-finanziate dal Fondo con un conferimento di capitale pari al massimo al 50 % dell'investimento.
- 3. Gli interventi di partecipazione al capitale sociale prevedono una ripartizione asimmetrica dei rischi e dei proventi tra Fondo e investitori privati che devono essere definite nei patti parasociali. In caso di disinvestimento (exit) in perdita sarà garantita all'investitore privato la restituzione del 25 % delle somme che ha investito, se recuperata (mitigazione del rischio). Qualora il rientro dei capitali sia inferiore al minimo garantito all'investitore privato l'intero importo del disinvestimento sarà riconosciuta all'investitore privato. In caso di exit superiore al minimo garantito l'importo incassato sarà ripartito tra investitore privato e Fondo sulle base delle percentuali di partecipazione al capitale. In caso di perdita totale del capitale investito non sarà garantito alcun rientro all'investitore privato. In ogni caso la prima perdita (first loss) del Fondo è limitata al 25 % dell'importo totale degli investimenti.
- 4. Nel caso di disinvestimento di partecipazione con utile, una volta ripartito il capitale investito tra Fondo e investitore privato sulle base delle percentuali di partecipazione al capitale, sulla quota eccedente (utile) all'investitore privato verrà riconosciuta una percentuale del 56,25 % (rendimento preferenziale) mentre al Fondo una percentuale del 43,75 %. Per cui l'exit sarà:



così calcolato:

Exit privato = 
$$(p \times 1) + 56,25 \% (E - 1)$$

Exit Fondo = 
$$(f x I) + 43,75 \% (E - I)$$

Nel caso in cui l'Exit totale supera di 5 volte l'investimento totale verrà riconosciuto un ulteriore premio aggiuntivo all'investitore privato per cui l'exit sarà così calcolato:

Exit privato = 
$$[(pxI) + 56,25\% (E-I)] + 80\% [E-(Ix5)]$$

Exit Fondo = 
$$[(fxI) + 43,75\% (E-I)] + 20\% [E-(Ix5)]$$

in cui

I = capitale totale investito

E = Exit totale

p = percentuale investimento privato

f = percentuale investimento Fondo

# Art. 10

# Durata del regime d'aiuto e del fondo

- Il regime di aiuti è applicabile sino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla scadenza del periodo di applicabilità del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
- Prima dell'applicazione, una sintesi delle presenti Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 3. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
- 4. L'Assessorato dell'industria potrà effettuare qualsiasi tipo di controllo sia sulle singole operazioni di partecipazione che sul corretto funzionamento del Fondo.

